



# Comune di Palù

Provincia di Verona

**ORIGINALE**

**N.11 Registro Deliberazioni di Consiglio Comunale**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Legnago, Cerea, Sanguinetto e Palù per la centrale unica di committenza.**

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di aprile alle ore 20.40 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

			Presenti	Assenti
1	Brigo Gianni	Sindaco	X	
2	Caloini Stefania	Consigliere	X	
3	Golin Agostino	Consigliere	X	
4	Cappellaro Laura	Consigliere	X	
5	Bissolo Luciano	Consigliere	X	
6	Pelattieri Alberto	Consigliere	X	
7	Gugole Lorella	Consigliere	X	
8	Turrini Serena	Consigliere	X	
9	Farina Francesco	Consigliere		X
10	Olivieri Anna	Consigliere		X
11	Ariberti Simone	Consigliere		X
12				
13				
			8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Bonfante Franco.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Brigo Gianni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA TECNICA Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa, dichiara parere FAVOREVOLE

Li, 01/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Galbero Luca

Il responsabile dell' **AREA CONTABILE** Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE

Li, 01/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
Corsini Rag. Mara

---

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Legnago, Cerea, Sanguinetto e Palù per la centrale unica di committenza.

Premesso che:

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 stabilisce che:
  1. *Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*
  2. *Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*
  3. *Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*
- 3-bis. *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;*
- il D.L. 192/2014 convertito in legge n. 11/2015 all'art. 8 comma 3-ter ha dato disposizioni sull'entrata in vigore del comma 3-bis, dal 1° settembre 2015;

- da ultimo l'art. 1, comma 169, della legge n. 107/2015 ha posticipato al 1° novembre 2015 il termine previsto per l'entrata in vigore delle citate disposizioni;

Considerato altresì che:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013;
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01/12/2014, esecutiva, con la quale si approvava la convenzione con il Comune di Oppeano per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo di provincia;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2015, esecutiva, di recesso dalla convenzione con il Comune di Oppeano per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo di provincia, avvenuta a seguito nota, trasmessa dal Comune di Oppeano in data 15/10/2015 ns. prot. 3175, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento di recesso della convenzione sunnominata;

Tenuto conto che a seguito delle deliberazioni consiliari dei rispettivi Enti, con atto informatico iscritto al n. 21/S.P. in data 16 giugno 2015 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnago e Cerea;

Atteso che a seguito di successive trattative, anche il Comune di Sanguinetto ha richiesto di poter aderire alla Centrale Unica di Committenza sopra costituita;

Preso atto che i Sindaci dei comuni interessati hanno ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

Tenuto conto che le trattative si sono positivamente concluse e ognuno dei comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di convenzione, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione sopra precisato, al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

Precisato che rimangono esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai rispettivi enti le procedure rientranti nei seguenti ambiti:

- affidamenti di lavori e acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei comuni aderenti;
- acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 nonché gli acquisti mediante ACCORDI QUADRO o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;

Richiamato l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede rientri tra le competenze del Consiglio comunale la costituzione di forme associative tra comuni;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

## **S I P R O P O N E**

1. Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art.30 del D. Lgs. n. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di Legnago, Cerea e Sanguinetto, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione;
2. Di approvare lo schema di convenzione (all. "A") ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, precisando che rimangono esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai rispettivi enti le procedure rientranti nei seguenti ambiti:
  - affidamenti di lavori e acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei comuni aderenti;
  - acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 nonché gli acquisti mediante ACCORDI QUADRO o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;
3. Di dare atto che con la stipula della convenzione in oggetto è costituito un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi denominato Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) indicati nell'allegato schema di convenzione; il Comune di Legnago è individuato comune capofila per il coordinamento, il funzionamento e l'organizzazione della C.U.C.;
4. Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali gli organi, per quanto di propria competenza, adotteranno gli appositi atti amministrativi;
5. Di autorizzare il Sindaco ad intervenire alla sottoscrizione della convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza.

Il Sindaco illustra l'argomento, ricordando che la convenzione era già stata deliberata con Oppeano, che però successivamente detto Ente ha ritenuto di revocare.  
La possibilità di convenzionarci con Zevio e San Giovanni Lupatoto è caduta temporaneamente per il commissariamento di San Giovanni Lupatoto.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire si procede alla votazione.  
La proposta di delibera è approvata all'unanimità degli 8 consiglieri presenti e votanti.  
Il Sindaco ne proclama l'esito.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Brigo Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Bonfante Franco

---

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line ) del sito web dell'Ente, all'indirizzo [www.comunepalu.it](http://www.comunepalu.it), a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Palù, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsini Rag. Mara

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Palù, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsini Rag. Mara